

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020

**Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01807)
(GU n.76 del 22-3-2020)**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

Decreta:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo

2020 le parole «. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse;

c) le attivita' produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalita' a distanza o lavoro agile;

d) restano sempre consentite anche le attivita' che sono funzionali ad assicurare la continuita' delle filiere delle attivita' di cui all'allegato 1, nonche' dei servizi di pubblica utilita' e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e' ubicata l'attivita' produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attivita' consentite; il Prefetto puo' sospendere le predette attivita' qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attivita', essa e' legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

e) sono comunque consentite le attivita' che erogano servizi di pubblica utilita', nonche' servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonche' dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalita' da remoto nei limiti attualmente consentiti;

f) e' sempre consentita l'attivita' di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonche' di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attivita' comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;

g) sono consentite le attivita' degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e' ubicata l'attivita' produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto puo' sospendere le predette attivita' qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attivita', essa e' legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non e' soggetta a comunicazione l'attivita' dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

h) sono consentite le attivita' dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonche' le altre attivita' di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attivita' produttive.

2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

3. Le imprese le cui attivita' non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

4. Le imprese le cui attivita' sono sospese per effetto del presente decreto completano le attivita' necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Art. 2

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonche' a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, gia' fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 22 marzo 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro della salute
Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 521

Allegato 1

ATECO DESCRIZIONE

01		Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali	
03		Pesca e acquacoltura	
05		Estrazione di carbone	
06		Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale	
09.1		Attivita' dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale	
10		Industrie alimentari	
11		Industria delle bevande	
13.96.20		Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali	
13.94		Fabbricazione di spago, corde, funi e reti	
13.95		Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)	
14.12.00		Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro	
16.24.20		Fabbricazione di imballaggi in legno	
17		Fabbricazione di carta	
		Stampa e riproduzione di supporti	

18	registrati	
	Fabbricazione di coke e prodotti	
19	derivanti dalla raffinazione del	
	petrolio	
20	Fabbricazione di prodotti chimici	
	Fabbricazione di prodotti farmaceutici	
21	di base e di preparati farmaceutici	
22.1	Fabbricazione di articoli in gomma	
	Fabbricazione di articoli in materie	
22.2	plastiche	
	Fabbricazione di vetrerie per	
23.19.10	laboratori, per uso igienico, per	
	farmacia	
	Fabbricazione di apparecchi per	
26.6	irradiazione, apparecchiature	
	elettromedicali ed elettroterapeutiche	
	Fabbricazione di motori, generatori e	
	trasformatori elettrici e di	
27.1	apparecchiature per la distribuzione e	
	il controllo dell'elettricità'	
	Fabbricazione di macchine per	
28.3	l'agricoltura e la silvicoltura	
	Fabbricazione di macchine per	
28.93	l'industria alimentare, delle bevande e	
	del tabacco (incluse parti e accessori)	
	Fabbricazione di macchine per	
28.95.00	l'industria della carta e del cartone	
	(incluse parti e accessori)	
	Fabbricazione di macchine per	
28.96	l'industria delle materie plastiche e	
	della gomma (incluse parti e accessori)	
	Fabbricazione di strumenti e forniture	
32.50	mediche e dentistiche	
	Fabbricazione di attrezzature ed	
32.99.1	articoli di vestiario protettivi di	
	sicurezza	
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri	
	Riparazione e manutenzione	
33	installazione di macchine e	
	apparecchiature	
	Fornitura di energia elettrica, gas,	
35	vapore e aria condizionata	
	Raccolta, trattamento e fornitura di	
36	acqua	

37	Gestione delle reti fognarie	
	Attivita' di raccolta, trattamento e	
38	smaltimento dei rifiuti; recupero dei	
	materiali	
	Attivita' di risanamento e altri	
39	servizi di gestione dei rifiuti	
42	Ingegneria civile	
	Installazione di impianti elettrici,	
43.2	idraulici e altri lavori di costruzioni	
	e installazioni	
	Manutenzione e riparazione di	
45.2	autoveicoli	
	Commercio di parti e accessori di	
45.3	autoveicoli	
	Per la sola attivita' di manutenzione e	
45.4	riparazione di motocicli e commercio di	
	relative parti e accessori	
	Commercio all'ingrosso di materie prime	
46.2	agricole e animali vivi	
	Commercio all'ingrosso di prodotti	
46.3	alimentari, bevande e prodotti del	
	tabacco	
	Commercio all'ingrosso di prodotti	
46.46	farmaceutici	
	Commercio all'ingrosso di libri riviste	
46.49.2	e giornali	
	Commercio all'ingrosso di macchinari,	
	attrezzature, macchine, accessori,	
46.61	forniture agricole e utensili agricoli,	
	inclusi i trattori	
	Commercio all'ingrosso di altri mezzi	
46.69.19	ed attrezzature da trasporto	
	Commercio all'ingrosso di strumenti e	
46.69.91	attrezzature ad uso scientifico	
	Commercio all'ingrosso di articoli	
46.69.94	antincendio e infortunistici	
	Commercio all'ingrosso di prodotti	
	petroliferi e lubrificanti per	
46.71	autotrazione, di combustibili per	
	riscaldamento	
	Trasporto terrestre e trasporto	
49	mediante condotte	
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua	
51	Trasporto aereo	

	Magazzinaggio e attivita' di supporto	
52	ai trasporti	
53	Servizi postali e attivita' di corriere	
55.1	Alberghi e strutture simili	
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione	
K (da 64 a 66)	Attivita' finanziarie e assicurative	
69	Attivita' legali e contabili	
70	Attivita' di direzione aziendali e di consulenza gestionale	
71	Attivita' degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche	
72	Ricerca scientifica e sviluppo	
74	Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	
75	Servizi veterinari	
80.1	Servizi di vigilanza privata	
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza	
81.2	Attivita' di pulizia e disinfestazione	
82.20.00	Attivita' dei call center	
82.92	Attivita' di imballaggio e confezionamento conto terzi	
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste	
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	
85	Istruzione	
86	Assistenza sanitaria	
87	Servizi di assistenza sociale residenziale	
88	Assistenza sociale non residenziale	
94	Attivita' di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali	
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche	
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari	

	Riparazione e manutenzione di altre	
95.12.09	apparecchiature per le comunicazioni	
	Riparazione di elettrodomestici e di	
95.22.01	articoli per la casa	
	Attivita' di famiglie e convivenze come	
	datori di lavoro per personale	
97	domestico	